



**Verbale di Deliberazione di Giunta comunale
numero 234 del 27-07-2026**

OGGETTO: TARIFFA RIFIUTI A NATURA CORRISPETTIVA (TCP). APPROVAZIONE DEL PIANO TARIFFARIO PER L'ANNO 2026, IN CONFORMITÀ' ALLE RISULTANZE DEL PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO 2026-2029 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI. I.E.

Ufficio proponente: **Settore Entrate**

Nell'anno duemilaventisei, il giorno ventisette del mese di Luglio, convocata per le ore 20:15, si riunisce nell'apposita sala la Giunta comunale.

All'inizio della trattazione del presente oggetto sono presenti i signori:

Componenti	Referenza	Presente	Assente
TARASCONI KATIA	Sindaco	X	
BONGIORNI MATTEO	Vicesindaco	X	
CORVI NICOLETTA	Assessore	X	
DADATI MARIO	Assessore	X	
CECCARELLI GIANLUCA	Assessore	X	
FANTINI ADRIANA	Assessore	X	
FAZZA CHRISTIAN	Assessore		X
GROPPELLI SERENA	Assessore	X	
FORNASARI SIMONE	Assessore	X	
BRIANZI FRANCESCO	Assessore	X	
		9	1

Partecipa all'adunanza e provvede alla redazione del presente verbale il Vice Segretario Comunale **VITTORIA AVANZI**, il quale identifica i partecipanti e assicura la regolarità dello svolgimento della seduta e delle funzioni di cui all'art. 97, comma 4, lett. a), del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sindaco **KATIA TARASCONI**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Relatore: **BONGIORNI MATTEO**

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- tra gli obiettivi strategici del Piano Regionale di gestione dei Rifiuti 2022-2027 è confermata l'adozione della tariffazione puntuale per il conseguimento degli obiettivi di prevenzione e riciclaggio;
- l'art. 1, comma 667, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispone che *“al fine di dare attuazione al principio “chi inquina paga”, sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea”*;
- con il decreto ministeriale 20 aprile 2017 (pubblicato in GU n. 117 del 2 maggio 2017) sono stati definiti i criteri che legittimano il passaggio da tassa rifiuti a tariffa rifiuti corrispettiva;
- i criteri per l'applicazione della tariffazione puntuale sono ulteriormente declinati all'art.5 della L.R. 16/2015 e s.m.i.;
- con Deliberazione di Consiglio comunale n. 24/2025, questo Comune ha introdotto, con decorrenza 1° gennaio 2026, la tariffa corrispettiva puntuale (di seguito TCP) legata alla misurazione puntuale dei rifiuti, ai sensi dell'art. 1, comma 668, della legge 147/2013;
- la tariffa corrispettiva è per legge applicata e riscossa direttamente dal soggetto gestore, affidatario del servizio (IREN Ambiente Piacenza Srl) e non costituisce entrata iscritta nel bilancio comunale, pur restando in capo all'Ente la titolarità della regolamentazione;
- la TCP, ai sensi del comma 654 art. 1 legge 147/2013 assicura la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

VISTI:

- il comma 668 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147: *“I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”*;

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 27/07/2026 dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 che disciplina il metodo normalizzato per l'articolazione delle tariffe di prelievo a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra i vari aspetti, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "*chi inquina paga*";

VISTE le seguenti delibere di Arera, Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente adottate nel corso del 2025:

- n. 355/2025/R/Rif rubricata *Disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate*, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del D.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24, e modificazioni alle deliberazioni dell'Autorità 63/2021/R/com, 366/2021/R/com, 55/2018/E/idr e al TICO;
- n. 374/2025/R/Rif intitolata *Completamento della regolazione della qualità tecnica nel settore dei rifiuti urbani (RQTR) e aggiornamento della deliberazione dell'Autorità 15/2022/R/rif*, che riguarda tutti i Comuni per la parte connessa alla revisione del TQRIF ed i Comuni ETC anche per l'aggiornamento della disciplina sulla qualità tecnica;
- n. 396/2025/R/Rif denominata *Approvazione del Testo integrato corrispettivi servizio gestione rifiuti (TICSER)*, recante i criteri di articolazione tariffaria agli utenti: il cui testo e relativo allegato introducono un nuovo sistema di determinazione delle tariffe che entrerà in vigore a regime nel 2028;
- n. 397/2025/R/Rif con *l'Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3)* in base alla quale nell'anno 2026 tutti gli Enti Territorialmente Competenti sono chiamati all'adozione del PEF 2026/2029 con nuove regole per la compilazione del documento di validità quadriennale.

VISTO che la Legge di Bilancio per l'anno 2026 (L. 199/2025) ha fissato al 31 luglio 2026 il termine per l'approvazione delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva.

RICHIAMATI l'art. 7 della deliberazione Arera n. 363/2021, e l'art. 7 comma 1 della deliberazione Arera 397/2025 i quali disciplinano la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, in particolare, che il piano debba essere validato dall'Ente territorialmente competente, il quale assume le pertinenti determinazioni e rimette all'Arera il compito di approvare il predetto piano economico finanziario.

CONSIDERATO CHE:

- nel territorio in cui opera il Comune di Piacenza le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla sopra citata delibera n. 363 del 3 agosto 2021 vengono svolte dall'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR);

- ATERSIR ha validato i Piani Economici Finanziari (PEF) dei Comuni della Provincia di Piacenza per il quadriennio 2026-2029 con deliberazione del Consiglio d'Ambito CAMB. n. 47/2026.

CONSIDERATO CHE il Regolamento comunale per la disciplina della TCP è stato approvato con deliberazione consiliare n. 28/2026 del 27/07/2026, dichiarata immediatamente eseguibile.

CONSIDERATO CHE per la determinazione delle tariffe:

- il Consiglio Comunale con deliberazione n. 29/2026 in data 27/07/2026, dichiarata immediatamente eseguibile, ha preso atto del Piano Economico Finanziario (PEF) per l'annualità 2026-2029 sulla base del quale è stata redatta la tabella "Quadro Economico alla base della tariffa" contenuta nella "Relazione di integrazione al piano finanziario ATERSIR del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2026 nel Comune di Piacenza e metodologia tariffaria", allegata alla delibera consiliare, nella quale sono indicate le varie voci di costo da coprire con le tariffe;
- sono state definite, con la stessa deliberazione consiliare n. 29/2026, l'articolazione dei costi fissi e dei costi variabili e la ripartizione percentuale del gettito presunto fra utenze domestiche e non domestiche;
- l'articolazione tariffaria deve essere impostata nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 158/1999, poi evolutosi nel principio "*pay as you throw*" e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;
- il comma 651, art. 1, legge 147/2013 prevede che la commisurazione delle tariffe possa avvenire nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;
- sono stati utilizzate le categorie di utenze di cui al D.P.R. n. 158/99, espressamente indicate e richiamate nel Regolamento in materia di Tcp approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 28/2026;
- si è proceduto a definire con la suddetta delibera di Consiglio n. 29/2026 i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd, connessi alla produzione media di rifiuti per categoria omogenea di utenza, di cui al DPR 158/99 delle categorie individuate nell'Allegato 1 al regolamento, che sono stati determinati nel rispetto dei valori fissati dal cosiddetto Metodo Normalizzato (di cui all'Allegato 1 al DPR 158/1999) come previsto da normativa vigente (art. 1 comma 652 L. 147/2013) che ammette la deroga ai coefficienti ministeriali, con valori inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati fino al 50%.

ATTESO CHE la tariffa puntuale, distintamente per utenze domestiche (UD) e utenze non domestiche (UND) è composta da:

- quota fissa, calcolata sulla base dei metri quadrati di superficie per UD e UND;
- quota variabile base, calcolata in base al numero dei componenti del nucleo familiare per le

utenze domestiche e in base ai metri quadrati per le utenze non domestiche, facendo riferimento ai coefficienti previsti dal DPR n.158/1999;

- riduzione parte variabile della tariffa: riduzione percentuale della parte variabile base della tariffa a fronte di misurazione puntuale (tale riduzione viene definita in relazione alla quota corrispondente al costo per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani residui);
- quota variabile misurata, che comprende l'addebito delle vuotature minime ed eccedenti calcolata sul costo variabile del rifiuto indifferenziato; la predetta quota variabile misurata prevede un valore minimo determinato da un numero minimo di vuotature, superato il quale viene addebitato all'utente il numero eccedente di vuotature stesse, per cui l'addebito effettivo diventa direttamente corrispondente al comportamento del cittadino;
- nell'allegato tariffario e in fattura, ai fini di semplificare e renderne maggiormente comprensibile la lettura, il Gestore indicherà la quota variabile non misurata data dalla quota variabile base e dalla relativa riduzione della parte misurata.

PRESO ATTO CHE la validazione a cura di Atersir del piano economico- finanziario 2026-2029 è vincolante per i Comuni ai fini della determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti da coprire e il piano tariffario allegato alla presente deliberazione (**Allegato B**) è stato elaborato assicurando la copertura integrale dei costi da coprire.

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29, adottata in data 27/07/2026, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato preso atto del PEF 2026-2029 e sono stati formulati, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del TUEL, i seguenti indirizzi generali per la determinazione delle tariffe di applicazione del prelievo:

- a) articolazione dei costi fissi e dei costi variabili;
- b) approvazione coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd, connessi alla produzione media di rifiuti per categoria omogenea di utenza;
- c) ripartizione percentuale del gettito presunto fra utenze domestiche e non domestiche;
- d) numero delle vuotature minime;

RITENUTO NECESSARIO:

- definire, sulla base di un'analisi dei costi e delle vuotature effettuata dal gestore, il tariffario per le vuotature e la percentuale di riduzione della quota variabile, legata alla misurazione puntuale del rifiuto indifferenziato, pari al 30% come da **Allegato B** alla presente deliberazione;
- determinare, sulla base del PEF, delle categorie individuate nel Regolamento, dell'individuazione delle superfici imponibili, della suddivisione tra costi fissi e variabili e utenze domestiche e non domestiche, e dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd definiti dal Consiglio Comunale quindi, il quadro tariffario della TCP per l'anno 2026 come da Allegato (**Allegato B**) alla presente delibera, contenente il dettaglio:
- della riduzione percentuale della quota variabile legata alla misurazione puntuale del rifiuto indifferenziato;

- delle tariffe per l'anno in oggetto delle utenze domestiche (UD);
- delle tariffe per l'anno in oggetto delle utenze non domestiche (UND);
- del tariffario delle vuotature;
- del numero delle vuotature minime addebitate (approvate dal Consiglio Comunale con delibera n. 29/2026).
- dell'addebito ad utenza per mancata restituzione del contenitore.

DATO ATTO ANCORA CHE:

- è intervenuto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 gennaio 2025, n. 24 con il quale è stato approvato il regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate;
- con tale DPCM, è previsto il riconoscimento della riduzione del 25% che opera *ex lege*, (quindi per mera previsione normativa nazionale) della tassa rifiuti o della tariffa corrispettiva rifiuti a favore dei contribuenti/utenti economicamente svantaggiati;
- l'accesso al bonus sociale statale per i rifiuti è riconosciuto ai nuclei familiari il cui ISEE non risulti superiore a 9.796,00 euro, valore aggiornato con deliberazione ARERA 20 gennaio 2026 n. 2/2026/R/com (mentre la precedente soglia era di 9.530,00 euro), elevato a 20.000,00 euro limitatamente ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico;
- con delibera n. 133/2025/RIF del 1/4/2025 di ARERA è stato avviato il procedimento e previste disposizioni urgenti per l'attuazione del riconoscimento del "bonus sociale rifiuti" agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto legge 124/19 e del d.p.c.m. 21 gennaio 2025 n. 24;
- con tale delibera è stata delineato il procedimento di finanziamento e di riconoscimento del bonus sociale in oggetto;
- il bonus sociale sarà applicato direttamente dal Gestore Iren Ambiente Piacenza Srl nella bolletta di ciascun avente diritto.

CONSIDERATO CHE:

- occorre tenere in considerazione la vigente normativa in merito ad ulteriori entrate da riscuotere contestualmente alla TCP;
- in particolare l'articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992, ha introdotto il "Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente" (TEFA) la cui applicazione è stata confermata dall'art. 1 c. 666 della L. 147/2013;
- il suddetto articolo, come modificato dall'art. 38-bis del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con legge 19 dicembre 2019 n. 157, fissa la misura del tributo provinciale dal 1° gennaio 2020 al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal Comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia;

- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili alla tariffa corrispettiva, è applicato sull'importo della tariffa nella misura del 5 per cento deliberata dalla Provincia di Piacenza;
- la deliberazione di ARERA del 3 agosto 2023 386/2023/r/rif ad oggetto "Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani" ha introdotto e disciplinato le componenti perequative denominate UR1 (a copertura dei costi sostenuti a livello nazionale per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati) e UR2 (destinata a finanziare le agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi); all'art. 2, infatti, recita *"A decorrere dal 1° gennaio 2024 sono istituite le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:"*

a) Ur1A per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, espressa in euro/utenza per anno;

b) Ur2A, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, espressa in euro/utenza per anno.

- La componente 1 inizialmente posta pari a 0,10 euro/utenza, potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con l'andamento dei quantitativi di rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti e dei relativi costi di gestione;
- La componente 2 inizialmente posta pari a 1,50 euro/utenza, potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con le effettive necessità di congruaggio o copertura di eventuali eventi eccezionali e calamitosi";
- la deliberazione di ARERA del 1 aprile 2025 133/2025/r/rif ad oggetto: "avvio di procedimento e disposizioni urgenti per l'attuazione del riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto legge 124/19 e del d.p.c.m. 21 gennaio 2025 n. 24" ha istituito la componente UR3 destinata a finanziare il bonus sociale a favore delle utenze domestiche più disagiate, pari ad euro 6,00 per utenza.

RIBADITO CHE:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;
- sulla base degli elementi sopra indicati, sono state elaborate le tariffe 2026 (**Allegato B**), tenendo conto delle risultanze del Quadro Economico, di cui alla delibera di Consiglio n. 29/2026 e delle banche dati dei contribuenti: le tariffe stesse sono state definite in modo da assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno come risultanti dal Quadro Economico;
- sulla TCP viene applicato dal Gestore il tributo provinciale (TEFA), le componenti perequative e l'IVA nella misura di legge, in particolare TEFA e componenti perequative non rientrano nel computo dei costi di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ma vengono aggiunte nell'avviso di pagamento del servizio, dandone separata evidenza.

DATO ATTO CHE:

- l'importo totale dei costi risultanti dal Quadro Economico di cui alla delibera di Consiglio n.29/2026, che devono essere coperti con le tariffe viene ripartito sulla totalità delle

superfici computabili, che variano nel corso degli anni per effetto di immigrazioni, emigrazioni, nuovi nati, deceduti, nuovi immobili a disposizione e chiusure di utenze, per quanto riguarda l'utenza domestica; mentre per l'utenza non domestica per l'effetto di nuove aperture di attività, cessazioni e/o ampliamenti o riduzioni;

- nell'arco temporale del “Metodo tariffario rifiuti (MTR-3) per il terzo periodo regolatorio 2026-2029”, per quanto riguarda l'annualità 2026, si registra una diminuzione delle tariffe a carico dell'utente: in particolare, le tariffe delle utenze domestiche TCP 2026 registrano rispetto alla TARI 2025 una diminuzione media del 1,14% e le tariffe delle utenze non domestiche TCP 2026 registrano rispetto alla TARI 2025 una diminuzione media del 2,07%;
- questo confronto è stato effettuato, per entrambi gli anni, considerando i totali del dovuto: tariffa, TEFA e componenti perequative, con riferimento per il 2026 alle sole vuotature minime e per le utenze non domestiche riferendosi a una volumetria media di contenitore per la raccolta della frazione indifferenziata;
- da ultimo per i titolari di partita Iva sarà possibile detrarre l'Iva applicata nella misura del 10%.

VISTI:

- l'art. 42, 49 e 134, comma 4, del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;
- l'art. 1, comma 639 e seguenti, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013;
- il D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999, “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”, che detta i criteri per la determinazione delle tariffe;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 24/2025 recante *Modifica del regime di prelievo per il finanziamento dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani. Istituzione della tariffa puntuale di natura corrispettiva, ai sensi dell'art. 1 comma 668 della legge 147/2013*;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 108/2026 recante *Atto di indirizzo per la definizione delle scadenze di fatturazione della tariffa corrispettiva puntuale (Tcp) - anno 2026. Disposizioni al gestore Iren Ambiente Piacenza Srl in conformità al Tqrf (allegato a delibera Arera 15/2022/r/rif).*;
- il Regolamento comunale per la disciplina della tariffa corrispettiva, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 28/2026;
- la Deliberazione di ARERA n. 443 del 31/10/2019;
- la Deliberazione di ARERA n. 363 del 03/08/2021;
- la Determinazione del Direttore della Direzione ciclo dei rifiuti urbani e assimilati, n. 2 del 04/11/2021 di Arera;
- la Deliberazione di ARERA n. 15 del 18/01/2022;
- la Deliberazione di ARERA n. 386 del 3/08/2023;

- la Deliberazione di ARERA n. 397 del 5/08/2025;
- la Deliberazione di ARERA n. 396/2025/R/RIF (TICSER) recante i criteri di articolazione tariffaria agli utenti;
- la legge regionale n. 16/2015 “Disposizioni a sostegno dell'economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla legge regionale 19 agosto 1996 n. 31”;
- la Delibera di Consiglio comunale n. 46/2022 del 14/11/2022 con la quale sono state approvate le linee programmatiche di mandato 2022/2027;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 17/12/2025, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026/2028 - nota di aggiornamento;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 17/12/2025, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026/2028;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 346 del 30/12/2025, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026/2028;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 1 del 16/01/2026, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026/2028;
- la Legge di Bilancio per l'anno 2026 n. 199.

CONSIDERATO, INFINE, CHE data la natura della Tariffa rifiuti corrispettiva, la presente deliberazione e i relativi allegati non sono soggetti all'obbligo di pubblicazione sul Portale del federalismo fiscale ai sensi dell'art. 13 commi 15, 15 bis e 15 ter del D.L. 201/2011 ai fini dell'efficacia delle delibere regolamentari e tariffarie delle entrate tributarie degli EE.LL.

ATTESA la competenza della Giunta comunale all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 48, comma 2, D. Lgs. n. 267/2000;

A conclusione del percorso istruttorio, acquisito il parere di competenza espresso ai sensi degli artt. 49 e 147 *bis* del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dalla Dirigente del Settore Entrate (**Allegato A**), sentito il relatore e con voto unanime favorevole dei presenti espresso nei modi di legge

DELIBERA

- 1) **di prendere atto** della delibera di Consiglio Comune n. 29/2026 con cui il Consiglio Comunale ha preso atto del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo 2026- 2029 relativo al Comune di Piacenza e ha contestualmente approvato le dovute variazioni al bilancio comunale e dato indirizzi alla Giunta in materia di tariffe;
- 2) **di approvare** il piano tariffario così come risulta dall'**Allegato B**, parte integrante e sostanziale del presente atto, elaborato a copertura integrale dei costi del servizio sulla base del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2026 e sulla base della delibera consiliare n. 29/2026 e degli indirizzi in essa contenuti;

- 3) **di dare atto** che la tariffa sarà riscossa dal gestore IREN Ambiente Piacenza srl;
- 4) **di prendere atto** che sull'importo della TCP si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, nella misura del 5%;
- 5) **di prendere atto** che sull'importo della TCP si applicano le componenti perequative di cui alla Deliberazione di ARERA n. 386/2023, nella misura di 0,10 € e 1,50€;
- 6) **di prendere atto** che sull'importo della TCP si applica la componente perequativa di cui alla Deliberazione di ARERA n. 133/2025, nella misura di € 6,00;
- 7) **di dare atto** che sull'importo della TCP e sulle componenti perequative si applica l'IVA prevista per legge (10%);
- 8) **di dare atto che** le tariffe hanno effetto dal 1° gennaio 2026 e saranno applicate secondo le previsioni del Regolamento comunale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 28/2026;
- 9) **di prendere atto** delle scadenze della fatturazione fissate dal gestore per il 2026, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento;

1° RATA: 28 MAGGIO 2026

2° RATA: 26 NOVEMBRE 2026

- 10) **di attestare** che le suddette tariffe assicurano in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2026, come risultante dal PEF validato da ATERSIR e di cui il Consiglio Comunale ha preso atto;
- 11) **di dare atto** che il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o patrimoniale dell'Ente e, pertanto, non è soggetto al parere di regolarità contabile in quanto la tariffa corrispettiva puntuale è applicata e riscossa direttamente dal gestore e non costituisce una entrata sul bilancio comunale;
- 12) **di trasmettere** copia del presente atto ad ATERSIR e al soggetto gestore IREN Ambiente Piacenza srl.

DELIBERA, ALTRESÌ,

Con apposita votazione a maggioranza dei componenti, resa in forma palese, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere all'approvazione delle tariffe entro i termini fissati dal legislatore e per consentire ad Atersir l'approvazione delle stesse entro i termini.

Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come appresso:

Il Sindaco
KATIA TARASCONI
con firma digitale

Il Vice Segretario Comunale
VITTORIA AVANZI
con firma digitale

☒ Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

☐ Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.



PROPOSTA DI Deliberazione di Giunta comunale n. 266 del 27-07-2026

OGGETTO: TARIFFA RIFIUTI A NATURA CORRISPETTIVA (TCP). APPROVAZIONE DEL PIANO TARIFFARIO PER L'ANNO 2026, IN CONFORMITÀ' ALLE RISULTANZE DEL PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO 2026-2029 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI. I.E.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(Art.49 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

La dirigente del Settore Entrate, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere **Favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Eventuali note:

Piacenza, lì 27-07-2026

La dirigente
VANZO ROBERTA

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82 del 2005

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DI EVENTUALI IPOTESI DI CONFLITTO D'INTERESSE

Proposta di Deliberazione di Giunta comunale n. **266** del **27-07-2026** avente ad oggetto **TARIFFA RIFIUTI A NATURA CORRISPETTIVA (TCP). APPROVAZIONE DEL PIANO TARIFFARIO PER L'ANNO 2026, IN CONFORMITÀ' ALLE RISULTANZE DEL PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO 2026-2029 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI. I.E.**

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE: Indicare con una "X" se ciascun punto di controllo è soddisfatto oppure non soddisfatto.

PUNTI DI CONTROLLO				
Verificare la sussistenza della singola fattispecie		Sì	No	Note
1	Assenza di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 6bis della l. n. 241/1990	X		
2	Assenza di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.P.R. n. 62/2013	X		
3	Assenza di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013	X		
4	Assenza di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. n. 62/2013	X		
5	Assenza di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 6 del Codice di Comportamento del Comune di Piacenza	X		
6	Assenza di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 7 del Codice di Comportamento del Comune di Piacenza	X		
7	Assenza di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 14 del Codice di Comportamento del Comune di Piacenza	X		

Sottoscritta digitalmente dal Dirigente

1. TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

FAMIGLIE	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE RIDOTTA (-30%)
componenti	€/mq	€
1	0,715680	28,926508
2	0,840925	84,149841
3	0,939331	105,187302
4	1,019845	110,446667
5	1,100359	149,891905
6	1,162981	181,448096

Importi al netto di Addizionale Provinciale (5 %), delle componenti perequative e dell'IVA dovuta

2. TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

DESCRIZIONE CATEGORIA	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE RIDOTTA (-30%)
Descrizione	€/mq	€/mq
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,931258	0,650693
2 Cinematografi e teatri	0,728074	0,694338
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,948190	0,972073
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,863530	0,619945
5 Stabilimenti balneari	0,863530	0,619945
6 Esposizioni, autosaloni	0,575687	0,837173
7 Alberghi con ristorante	1,828651	1,761633
8 Alberghi senza ristorante	1,828651	1,761633
9 Case di cura e riposo	2,675249	2,975732
10 Ospedali	2,675249	2,975732
11 Uffici, agenzie	1,811719	2,469858
12 Banche ed istituti di credito e studi professionali	1,549274	1,496793
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	2,387406	2,291314
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,455134	2,932089
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	1,405352	1,350983
16 Banchi di mercato beni durevoli	3,013888	2,892412
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	2,505930	2,404392
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,743992	1,682281
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,845583	2,291314
20 Attività industriali con capannoni di produzione	1,557740	1,825116
21 Attività artigianali di produzione beni specifici	1,388420	0,892720
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	9,431100	9,060113
23 Mense, birrerie, hamburgerie	8,211999	10,149231
24 Bar, caffè, pasticceria	8,550638	8,332051
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	5,079587	6,745985
26 Plurilicenze alimentari e/o miste	5,079587	6,368067
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	12,140213	11,656936
28 Ipermercati di generi misti	5,079587	6,680519
29 Banchi di mercato genere alimentari	11,716914	11,264140
30 Discoteche, night club	2,488998	3,110632

Importi al netto di Addizionale Provinciale (5 %), delle componenti perequative e dell'IVA dovuta

3. TARIFFAZIONE PUNTUALE

RIDUZIONE QUOTA VARIABILE PER UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE	30,0%
---	--------------

TARIFFE VUOTATURA CONTENITORI	
volume del contenitore in litri	€/vuotatura – al netto di IVA
20	0,77
40	1,55
120	4,64
240	9,09
360	13,64
660	18,00
1.100	30,00
1.700	46,36
3.200	87,18
7.000	219,73
8.000	251,18
18.000	565,09
24.000	753,36
28.000	878,91
20.000 – compattatore	756,36
28.000 – compattatore	1.058,91
Contenitore stradale informatizzato – 40 l	1,55

Numero di vuotature minime addebitato utenze domestiche (UD) annue	Mastella 20 litri*	Mastella 40 litri	Bidone 120 litri
Famiglie di 1 componente	24	12	4
Famiglie di 2 componenti	36	18	6
Famiglie di 3 componenti		24	8
Famiglie di 4 componenti		30	10
Famiglie di 5 componenti		36	12
Famiglie di => 6 componenti		36	12

* i nuclei familiari composti da un unico residente o da due residenti di età superiore a 65 anni o da un unico residente con invalidità maggiore del 67% possono richiedere al Gestore del servizio la dotazione di un contenitore da 20 litri, in luogo di quello da 40 litri, per la raccolta del rifiuto indifferenziato.

La richiesta deve essere effettuata mediante la modulistica messa a disposizione dal Gestore. (Art. 8 del Regolamento)

Numero di vuotature minime addebitato utenze non domestiche (UND) annue	numero
Contenitori 40 litri o bidoni carrellati (120-240-360-660-1.100 lt) o cassoni	12

Numero di vuotature minime addebitato utenze aggregate annue	numero
Contenitori 40 litri + bidoni carrellati (120-240-360-660-1.100 lt)	24

4. **Addebito ad utente per mancata restituzione contenitore:**

	Volumetria	Addebito all'utente per mancata restituzione contenitore (€/tipo contenitore)
CONTENITORE DA LITRI	40	20,00
	120	40,00
	240	60,00
	360	90,00
	660	130,00
	1.100	200,00
	OLTRE 1.100	350,00